

LE SANZIONI PENALI PER CAPORALATO, (INDICI DI) SFRUTTAMENTO E CORRUZIONE



dopo **L. 199/2016** (*contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro*) e **D. Lgs. n. 38/2017** (*lotta alla corruzione nel privato*) di attuazione della Decisione quadro 2003-568 del 22.7.03

Angelo Vitale

Disposizioni

- **LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199** Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. **in vigore dal 04/11/2016**
- **LEGGE 12 agosto 2016, n. 170** Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.
- **DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38** Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato **in vigore dal 14/04/2017**

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

sostituisce
ART. 603-bis c.p.

**Intermediazione illecita
e sfruttamento del lavoro**

ART. 603-bis c.p.

delitto contro la persona **contro la libertà e la** **personalità individuale**

si colloca “nel Titolo XII del Libro II che annovera i «*delitti contro la persona*», all’interno della Sezione I, rubricata «*Dei delitti contro la personalità individuale*», del Capo III, intitolato «*Dei delitti contro la libertà individuale*»

premessa ...



➤ *Art. 41 Cost.*

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto ...in modo da **recare danno** alla sicurezza, **alla libertà, alla dignità umana.**

La legge **determina** i programmi **e i controlli opportuni** perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

➤ *Art. 2085 c.c.*

Il **controllo** sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale **è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge.**

La legge stabilisce altresì i **casi** e i **modi** nei quali si **esercita la vigilanza** dello Stato **sulla gestione delle imprese.**

dolo specifico

nell'ipotesi dell'intermediazione

dolo generico

nell'ipotesi di chi utilizzi,
assuma o, comunque, impieghi
manodopera che versi in stato
di bisogno, sottoponendola a
condizioni di sfruttamento

**arresto obbligatorio
in flagranza**

per **i delitti** di
*intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro
previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice
penale*

Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) introdotto dall'art. 12 del D.L. 138/2011-L. 148/2011

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque** svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) come novellato dall'art. 1 della L. 199/2016 con effetto dal 4.11.2016

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la **reclusione da uno a sei anni** e con la **multa da 500 a 1.000 euro** per ciascun lavoratore reclutato, **chiunque**:

- 1) **recluta manodopera** allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) **utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. ...**

due fattispecie delittuose distinte

oggi due fattispecie delittuose distinte

non solo chi **recluta** manodopera

ma anche chi (datore di lavoro) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione

in condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

a differenza del previgente testo

La condotta tipica del reato di nuovo conio è, secondo la lettera della disposizione in commento, quella di chi svolge «un'attività organizzata di intermediazione», **reclutando manodopera ovvero organizzandone il lavoro in maniera caratterizzata dallo sfruttamento**, attraverso le particolari modalità illecite descritte dalla norma incriminatrice e cioè mediante violenza, minaccia o intimidazione, nonché approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

In altri termini **la lettura più ragionevole del testo normativo sembra essere quella per cui solo colui che, nello svolgere un'attività di intermediazione, recluta od organizza manodopera sfruttandola** commette il delitto di cui all'art. 603-bis.

circostanze aggravanti

Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) introdotto dall'art. 12 del D.L. 138/2011-L. 148/2011

Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) come novellato dall'art. 1 della L. 199/2016 con effetto dal 4.11.2016

...

Se i fatti sono commessi mediante **violenza** o **minaccia**, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Art. 603-bis

Costituiscono **aggravante specifica** e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori **reclutati** sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti **reclutati** siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) recluta
manodopera
- no per 2)

circostanze attenuanti

Art. 603-bis.1 (Circostanza attenuante) *con effetto dal 4.11.2016*

Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, **si adopera per evitare** che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero **aiuta concretamente** l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Incide nel contrasto

- al lavoro sommerso
- al lavoro «grigio»

+ sospensione dell'attività se in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

(d.lgs. 151/2015)

fino a 30 gg.

da € 1.500,00 a
€ 9.000,00

31 – 60 gg.

da € 3.000,00 a
€ 18.000,00

oltre 60 gg.

da € 6.000,00 a
€ 9.000,00

+ 20% in caso di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa

Reintrodotta la **diffida** se riguarda personale in forza

... **sottoponendo i lavoratori** a **condizioni**
di sfruttamento **ed** approfittando del
loro stato di bisogno.

sfruttamento

Indici ...

e

... **sottoponendo i lavoratori** a **condizioni di sfruttamento** **ed** approfittando del loro stato di bisogno.

stato di bisogno

Situazione di forte disagio (anche economico) tale da compromettere / perdere primarie esigenze di vita.

rif. Art. 1448 c.c.- 644 c.p.

situazione del mercato del lavoro



... fatti ... **commessi mediante
violenza o minaccia** ...

violenza


Azioni che compromettono (o possono compromettere) l'integrità psico-fisica del soggetto passivo.

minaccia

Intimidazione in dipendenza della quale si compromette la capacità di autodeterminarsi per la prospettiva implicita o esplicita di un male ingiusto e futuro.

... **chiunque**
(art. 603-bis) ...


- recluta
- utilizza
- assume
- impiega



concorso

**Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 di attuazione della
decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003**

"violazione di un dovere", ciò che è inteso come tale ai
sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un
dovere nel diritto nazionale comune copre almeno **qualsiasi
comportamento sleale che costituisca una violazione di
un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di
normative professionali** o di istruzioni professionali
applicabili nell'ambito dell'attività di una "persona" che **svolge
funzioni direttive o lavorative** di qualsiasi tipo per conto di
un'entità del settore privato.



Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38

Art. 2635. Corruzione tra privati. *Testo vigente dal 14-4-2017*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, **per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà**, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena **se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.**

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi **se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.**

Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati). *Testo vigente dal 14-4-2017*

...

La pena ... si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, **nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive**, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, **per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà**, qualora la sollecitazione non sia accettata.

...

per effetto della clausola di
sussidiarietà

*(“salvo che il fatto non
costituisca un più grave
reato”) ...*

presente sia nell'Art. 603-bis c.p. che nell'Art. 2635 c.c.

Art. 629 C.P. - **Estorsione.**

Chiunque, mediante **violenza o **minaccia**,**



costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

indipendentemente dall'assenso del lavoratore?

SI ex plurimis, Sez. 2, sent. n. 3779 del 24/01/2003; Sez. 1, sent. n. 5426 dell'11/02/2002.

No se non vi è minaccia Cass. Pen., Sez. quinta, Sent. 28.3 – 5.5.03 n. 20082 o se assente la prova della esistenza della **minaccia ingiusta** e, perciò, di un essenziale elemento materiale, costitutivo del reato contestato all'imputato, con la prova del dolo Cass. Pen. Sez. seconda, Sent. 16.1-8.4.03 n. 16618

Art. 629 C.P. - **Estorsione.**


... integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i dipendenti, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare costringendoli a sottoscrivere buste-paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (sez. 2, 10 ottobre 2014...; sez. 2, 27 novembre 2013, ...; sez. 2, 4 novembre 2009, ..; sez. 2, 21 settembre 2007, ...).

Cass. Pen. Sez. 2 Sent. 7.7.2016 n. 33227

Cass. Pen. Sez. 2 Sent. 14.2.2017 n. 11107

... condizioni di sfruttamento ...

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: (3° comma art. 603-bis come novellato dall'art. 1 della L. 199/2016 con effetto dal 4.11.2016)



**orientamento
probatorio
o elemento costitutivo**

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: (2° comma art. 603-bis introdotto dall'art. 12 del D.L. 138/2011-L. 148/2011)

... condizioni di sfruttamento ...

orientamento probatorio

Donatella Ferranti

Presidente Commissione Giustizia

Camera dei deputati

<<Le condizioni ...costituiscono mero indicatore dell'esistenza dei fatti oggetto di incriminazione, di cui il giudice deve tenere conto nell'accertamento della verità, ma certamente non si identificano con gli elementi costitutivi del reato. ...

Il legislatore, con l'elencazione degli indici di sfruttamento, semplicemente agevola i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l'indagine e l'accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento.>>

Tali **indici costituiscono il più intimo collegamento della fattispecie tipizzata con l'oggetto giuridico del reato**, ma – soprattutto quelli illustrati sub b) e d) – rivelano altresì la potenziale fragilità dell'autonomia della nuova incriminazione rispetto a quella di cui all'art. 600 cod. pen., rispetto alla quale, come detto, è destinata a soccombere in forza della già menzionata clausola di riserva.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

«...riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative ...»

Per il perfezionamento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è richiesto il **dolo generico**, il cui oggetto comprende tutti gli elementi della fattispecie, essendo dunque necessario **che l'agente, oltre a volere la condotta tipizzata nell'art. 603-bis e le sue particolari connotazioni modali, si rappresenti lo stato di bisogno o di necessità in cui versa il lavoratore sfruttato.**

costituiscono **indici di sfruttamento** la sussistenza di **una o più** delle seguenti condizioni

1

- la **reiterata** **corresponsione** di retribuzioni in modo **palesamente** **difforme** dai **contratti collettivi nazionali** **o territoriali** stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, **o** comunque **sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;**

costituiscono **indici di sfruttamento** la sussistenza di **una o più** delle seguenti condizioni

2

- la **reiterata** **violazione** della normativa relativa
 - al **orario di lavoro**,
 - ai *periodi di riposo*,
 - al **riposo settimanale**,
 - all'**aspettativa obbligatoria**,
 - alle **ferie**;

indipendentemente dalla condizione di un preliminare
“accordo” * raggiunto in violazione di legge e quindi
nullo sotto il profilo privatistico, posto che la situazione
di debolezza in cui si trovano le persone offese non è
quella tipica dei lavoratori nei confronti del datore di
lavoro, ma [deriva e non solo] dalla grave situazione
occupazionale esistente

* <<il termine "accordo" è un mero eufemismo per
indicare le condizioni unilateralmente decise dal datore
di lavoro ...[in quanto] ciò che rileva agli effetti dell'art.
629 cod. pen. è che l'"accordo" non fu raggiunto
liberamente, ma (nella descritta situazione) estorto.>>

(Cass. Sent. 14.4.16 n. 18727)

1

2

CASS. SS. UU.
Sentenza 19.4 –
13-9.2011, n.
18696

- ... "**reiterato**" significa in italiano "ripetuto", per cui **non occorre la <abitualità>** ...
- ... "**reiterato**", che non può significare "abituale" ...

**più agevolmente
riscontrabile**

Art. 603-bis (art. 12 del
D.L. 138/2011-L. 148/2011)
ante L. 199/2016

- 1) la **sistematica** retribuzione ...
- 2) la **sistematica** violazione della normativa ...

costituiscono **indici di sfruttamento** la sussistenza di **una o più** delle seguenti condizioni

1

- la **reiterata** **corresponsione** di retribuzioni in modo **palesamente** **difforme** dai **contratti collettivi nazionali** **o territoriali** stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, **o** comunque **sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;**

Il legislatore indica oggi ...

reiterata **corresponsione** di
retribuzioni

... non più

sistematica **retribuzione** dei lavoratori

...contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale ...

MLPS, interpello 15 dicembre 2015 n. 27

MLPS, interpello 12 febbraio 2016 n. 8

Accordo Confindustria - Cgil, Cisl e Uil 10 gennaio 2014 per tre anni (Convenzione Inps-OOSS 16.3.15 – Circ. Inps 14.4.15 n. 76)

Accordo Confcommercio - Cgil, Cisl e Uil 26 novembre 2015

... comparativamente più rappresentative ...

MLPS, interpello 15 dicembre 2015 n. 27

... fermo restando il principio di “libertà sindacale” e le declinazioni che di esso ha dato la giurisprudenza, va osservato che **il Legislatore ha inteso in più occasioni collegare determinati effetti giuridici esclusivamente agli accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi**, con l’evidente finalità di sollecitarne l’applicazione. ...

... verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione:

- numero complessivo dei lavoratori occupati;**
- numero complessivo delle imprese associate;**
- diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);**
- numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti**

... il Giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio sent. n. 08865/2014), nel confermare la legittimità delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, ha peraltro **evidenziato come l’avverbio “comparativamente” introduca un elemento di confronto tra i predetti parametri, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi è desunta da una valutazione comparativa degli indici sintomatici di cui sopra.**

si noti l'assenza di previsione del contratto
aziendale pure previsto all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015

1

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Art. 51 *Norme di rinvio ai contratti collettivi* (Testo in vigore dal 25-6-2015)

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i **contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitari

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Art. 14 *Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali* (Testo in vigore dal 24-9-2015)

1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

... **o comunque** sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del
lavoro prestato

?

Art. 36 Costituzione

la giurisprudenza ritiene conforme ai requisiti della
proporzionalità e della sufficienza la **retribuzione
equivalente a quella prevista dai contratti collettivi**
applicabili alla categoria o al settore produttivo cui
appartiene il prestatore di lavoro

Art. 2099 c.c.

... l'eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, in genere, **non determina in linea di massima l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative**, salve talune ipotesi individuate esplicitamente dal Legislatore (...) e salva l'inosservanza di contratti collettivi erga omnes, di cui alla c.d. "Legge Vigorelli" (L. n. 741/1959).

Il personale ispettivo, in forza dell'Art. 12 del D.Lgs 124 del 2004, potrà **diffidare ... il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili.**

costituiscono **indici di sfruttamento** la sussistenza di **una o più** delle seguenti condizioni

2

- la **reiterata** **violazione** della normativa relativa
 - al **orario di lavoro**,
 - ai *periodi di riposo*,
 - al **riposo settimanale**,
 - all'**aspettativa obbligatoria**,
 - alle **ferie**;

Disciplina	Normativa-prassi	Sanzione amministrativa
Orario di lavoro	D. Lgs. 66/2003, <u>art. 4</u> (<i>Durata massima dell'orario di lavoro</i>), <u>art. 18-bis</u> (<i>Sanzioni</i>) – MLPS, <u>Circ. 5/2014</u> ; MLPS, Interpello <u>n. 2/2008</u> (<i>apparato sanzionatorio</i>)	<p>Superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro intesa quale media di 48 ore settimanali calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi (elevato a 6 o 12 mesi dai contratti collettivi), comprese le ore di lavoro straordinario.</p> <p>La sanzione, per la quale non è applicabile la diffida ex-art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, prevede una progressione proporzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🕒 fino a cinque lavoratori ovvero fino a due periodi di riferimento, da € 200,00 a € 1.500,00 (ridotta art. 16, legge n. 689/1981 € 400,00) 🕒 da sei a dieci lavoratori ovvero da tre a quattro periodi di riferimento da € 800,00 a € 3.000,00 (ridotta art. 16, legge n. 689/1981 € 1.000,00) 🕒 più di dieci lavoratori ovvero da cinque periodi di riferimento da € 2.000,00 a € 10.000,00 (non è ammessa S.A.R.)

**Periodo di
riposo
giornaliero
e
settimanale**

D. Lgs. 66/2003, art. 7 (*Riposo giornaliero*) – MLPS, Circ. 5/2014; MLPS, Interpello n. 1769/2006 (*obbligo riposo consecutivo*), Interpello n. 29/2007 (*deroga al riposo domenicale*), Interpello n. 13/2008 (*riposo giornaliero e deroghe*), Interpello n. 23/2015 (*riposi giornalieri lavoratrice madre*) e Interpello n. 11/2016 (*orario di lavoro dei minori*)

Non aver concesso **11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore** (in assenza di previsioni del CCNL gli accordi territoriali o aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono regolamentare i riposi con il vincolo che *siano accordati periodi equivalenti di riposo* e che essi siano *immediatamente successivi all'orario di lavoro*, MLPS Interpello n. 36/2009).

La sanzione per la quale non è applicabile la diffida ex-art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 prevede una progressione proporzionale:

- ⌚ fino a cinque lavoratori ovvero fino a due periodi di riferimento (24 h.) da € 100,00 a € 300,00 (ridotta art. 16, legge n. 689/1981 € 100,00)
- ⌚ da sei a dieci lavoratori ovvero da tre a quattro periodi di riferimento da € 600,00 a € 2.000,00 (ridotta art. 16, legge 689/1981 € 666,67)
- ⌚ n. più di dieci lavoratori ovvero da cinque periodi di riferimento in su da € 1.800,00 a € 3.000,00 (non è ammessa S.A.R.)

Periodo di riposo giornaliero e settimanale

D. Lgs. 66/2003, art. 9 (*Riposi settimanali*) – MLPS, Circ. 5/2014; MLPS, Interpello n. 30/2007 (*deroga al riposo domenicale*), Interpello n. 31/2007 (*interruzione del periodo di riposo giornaliero e settimanale*)

Non aver usufruito del **periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica** (salvo quanto disciplinato dal comma 3), **da cumulare con le ore di riposo giornaliero (quindi almeno 35 ore di riposo)**. Il calcolo viene effettuato *come media in un periodo non superiore a 14 giorni* “dall'ultimo giorno di riposo di riposo settimanale fruito dal lavoratore (c.d. *dies a quo*) e procedendo a ritroso” (MLPS, parere prot. 25/I/0019428 del 14 dicembre 2009). In caso di interruzione del riposo esso riprende.

La sanzione per la quale non è applicabile la diffida ex-art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 prevede una progressione proporzionale:

- fino a cinque lavoratori ovvero fino a due periodi di riferimento da € 200,00 a € 1.500,00 (ridotta art. 16, legge n. 689/1981 € 400,00)
- da sei a dieci lavoratori ovvero in almeno tre periodi di riferimento da € 800,00 a € 3.000,00 (ridotta art. 16, legge n. 689/1981 € 1.000,00)
- più di dieci lavoratori ovvero in almeno cinque periodi di riferimento da € 2.000,00 a € 10.000,00 (non è ammessa S.A.R.)

D. Lgs. 66/2003, art. 10 (*Ferie*) – MLPS, Circ. 8/2005; MLPS Interpello n. 5221/2006 (*monetizzazione ferie non godute*)

Non aver usufruito del **periodo minimo di quattro settimane di ferie di cui due da fruirsi, anche in assenza di norme contrattuali specifiche, in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione**. Il residuo dovrà fruirsi entro **18 mesi dal termine dell'anno di maturazione**, o diverso minore o maggiore termine stabilito dalla contrattazione – **attenzione agli aspetti contributivi**: cfr. INPS, Circ. n. 15/2002 e, in materia di conguaglio da ultimo, la Circ. n. 237/2016 –.

La sanzione assiste con una progressione proporzionale, senza che possa applicarsi l'istituto della diffida ex-art. 13 D. Lgs. n. 124/2004:

- fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e per un anno da € 100,00 a € 600,00 (ridotta art. 16, legge n. 689/1981 € 200,00)
- da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da due a tre anni da € 400,00 a € 1.500,00 (ridotta art. 16, legge n. 689/1981 € 500,00)
- da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da quattro anni in su da € 800,00 a € 4.500,00 (non è ammessa S.A.R.)

costituiscono **indici di sfruttamento** la sussistenza di **una o più** delle seguenti condizioni

- la sussistenza di **violazioni** delle norme in materia di **sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro** *tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*

3

- la **sottoposizione** del lavoratore a condizioni di lavoro, a **metodi di sorveglianza** o a **situazioni alloggiative** *particolarmente* **degradanti.**

4

Principio di specialità

(art. 24 L. 689/81)

- ..., **il giudice penale** competente a conoscere del reato è **pure competente a decidere sulla predetta violazione** e ad **applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.**
- Il *pretore*, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto **applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.**

Responsabilità solidale

D.L. n.25/17 (*in vigore dal 17 marzo 2017*)
convertito con L. n.49/17

«**cancellato il beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore**, introdotto nel 2012, ed **eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva**»


*Parere rilasciato dalla Fondazione Studi
Consulenti del lavoro, n.3 del 21 marzo 2017*

Periodo di osservazione

A large red question mark is centered within a white square box.

=

Prescrizione



Ferie, risarcitoria decennale,
retributiva 5 anni.

Straordinario, 5 anni

Effetti conciliazione

monocratica

amministrativa, sindacale, giudiziaria



- ✓ conciliazione facoltativa,
- ✓ conciliazione preventiva in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
- ✓ conciliazione a “tutele crescenti”.


Art. 2113 c.c.

Art. 409 c.p.c. e seg.

Art. 6 D. Lgs. 23/2015

«...il Lavoratore accetta le condizioni e gli importi di cui ai precedenti punti, per i titoli e per gli effetti sopra indicati, nonché le modalità di pagamento di cui al precedente punto .. e dichiara che, con l'esecuzione di quanto previsto nel presente verbale, non avrà più nulla definitivamente a pretendere dalla Società ...in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione, così come determinata ai punti precedenti per alcun titolo, ragione o causa.>>

CERTIFICAZIONE



D. Lgs. 10.9.2003, n. 276
- Titolo VIII - Procedure di
certificazione Capo I -
Certificazione dei contratti
di lavoro - Artt. 75 e segg.



ASSE.CO.



Protocollo
di intesa
15.1.2014

rispetto al contenzioso ...

- **contro l'atto di certificazione**, le parti del contratto di lavoro e terzi possono proporre ricorso presso l'autorità giudiziaria nei seguenti casi: erronea qualificazione del contratto, contratto disatteso nella fase di svolgimento; difformità, vizi del consenso (TAR)
- **contro l'ASSE.CO. ...???** (*elemento di valutazione del Giudice ???*)

Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) come novellato dall'art. 1 della L. 199/2016 con effetto dal 4.11.2016

..., è punito con la **reclusione da uno a sei anni** e con la **multa da 500 a 1.000 euro** per ciascun lavoratore reclutato, **chiunque**: ...

Art. 2635. Corruzione tra privati.
Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)
Testo vigente dal 14-4-2017

... **gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. . . .**

... nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive

ART. 603-bis.2. – Confisca obbligatoria.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ..., è sempre **obbligatoria**, ..., **la confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ... anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

ART. 3. – Controllo giudiziario dell'azienda...

Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis ..., il giudice dispone, in luogo del sequestro, il **controllo giudiziario dell'azienda** ..., qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa **comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali**

Delitti *ART. 603-bis c.p.* è stato inserito nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001

Art. 25-quinquies – *Delitti contro la personalità individuale.*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e **603-bis**, la **sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**; ..



Art. 9. – Sanzioni amministrative *[per una durata non inferiore a 1 anno]*

2. *[nei casi di condanna]* Le sanzioni interdittive sono:

- a) **l'interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- b) **la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;**
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitto *ART. 2635 c.c.* è stata sostituita nell'articolo 25-ter, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, la lettera s-bis)

Art. 25-ter – Reati societari. Testo vigente dal 14-4-2017.

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la **sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote**. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 9. – Sanzioni amministrative *[per una durata non inferiore a 1 anno]*

2. *[nei casi di condanna]* Le sanzioni interdittive sono:

- a) **l'interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- b) **la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- c) ...;
- d) **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;**
- e) **il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Sospensione attività

per lavoro sommerso

se in misura pari o superiore al
20% del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro

per gravi e reiterate violazioni in
materia di salute e sicurezza

Art. 22 D.Lgs. n.151/2015

art. 14 D. Lgs. n. 81/2008

nominando e avvalendosi
di uno o più consulenti
tecnici (art. 359 c.p.p.)

nominando
l'amministratore
giudiziario
(art. 3 L. 199/2016)

- Limiti del segreto professionale del professionista
- Limiti della responsabilità (*anche in concorso*) penale



Grazie!